

Art. 3.

Modalità di attuazione

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito pubblica sul sito web istituzionale uno o più avvisi per la selezione di proposte progettuali da realizzare stabilendo, in conformità alle disposizioni del presente decreto:

- a) le modalità e i termini di presentazione delle istanze;
- b) i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti;
- c) le cause di inammissibilità;
- d) l'assenza di altre fonti di finanziamento, compreso il PNRR, sul medesimo intervento;
- e) le procedure di controllo e di revoca dei contributi, in conformità alle disposizioni del presente decreto;
- f) i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le eventuali premialità;
- g) la tipologia di costi finanziabili, l'entità del finanziamento e i massimali concedibili per ciascun progetto e per ciascuna tipologia di spesa ammissibile;
- h) il cronoprogramma previsto per la realizzazione di ciascun intervento;
- i) le ulteriori modalità di rendicontazione e di monitoraggio dei progetti.

Art. 4.

Monitoraggio, rendicontazione e revoca

1. Il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 2 dovrà avvenire secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché secondo la disciplina attuativa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Relativamente all'attività di rendicontazione, gli interventi oggetto di finanziamento saranno monitorati dal Ministero dell'istruzione e del merito secondo le modalità che saranno successivamente definite attraverso apposite Linee guida. Gli enti locali beneficiari sono comunque tenuti ad aggiornare costantemente i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

2. La Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito è obbligata a revocare, in tutto o in parte, il finanziamento in caso di inosservanza dei termini fissati negli avvisi pubblici di cui all'art. 3, e di omessa o incompleta rendicontazione, ovvero nell'ipotesi in cui l'intervento finanziato con il presente decreto risulti già assegnatario di altro finanziamento, con particolare riferimento al PNRR, per le medesime voci di spesa finanziate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto e nelle altre ipotesi che saranno individuate negli avvisi pubblici di cui all'art. 3.

3. Il Ministero si riserva di effettuare controlli in loco per verificare la corretta esecuzione degli interventi autorizzati con i finanziamenti di cui al presente decreto.

4. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'Ente locale e possono essere utilizzate, nei limiti e per le ipotesi di cui all'art. 120 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Ulteriori contributi

1. In ipotesi di integrazione per legge della capienza della sezione Fondo di cui all'art. 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ovvero di esistenza dei residui, economie di gara non utilizzate, economie di piano derivanti dalle rinunce o revoche dei contributi assegnati, la Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzata a riconoscere ulteriori somme alle iniziative ammesse, qualora le stesse non siano state integralmente finanziate, o a promuovere interventi aggiuntivi a favore degli enti beneficiari con le modalità dettate dagli avvisi pubblici di cui all'art. 3.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2024

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 3165

24A06827

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 settembre 2024.


Riparto delle risorse per il potenziamento dell'assistenza territoriale, in attuazione dell'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - ID Monitor 5724.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 1 inerenti al rafforzamento dell'assistenza territoriale;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 6 Salute, Component 1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;

Vista la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023;

Vista la Riforma sulle reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima nell'ambito del PNRR (M6C1-1 «Riforma 1: Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale») che prevede la definizione di *standard* strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale e il sistema di prevenzione salute ambiente e clima e l'identificazione delle strutture ad essa deputate, che intende perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un adeguato assetto istituzionale ed organizzativo, che consenta al Paese di conseguire *standard* qualitativi di cura adeguati, in linea con i migliori paesi europei e che consideri, sempre più, il SSN come parte di un più ampio sistema di *welfare* comunitario secondo un approccio one health e con una visione olistica («*Planetary Health*»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021, recante modifiche alla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ai sensi del quale si dispone che il regolamento per la definizione di *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, sia da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022 recante la ripartizione programmatica delle risorse alle regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari;


Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2022, n. 77 con il quale, in applicazione di quanto previsto dal comma 274 sopra citato, è stato adottato il regolamento recante la definizione di modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 dicembre 2022, con il quale in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di assicurare l'implementazione degli *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, si ripartisce fra le regioni e le province autonome la somma complessiva 90,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1.015,3 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che l'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, autorizza, per le finalità sopra richiamate, la spesa massima di 1.015,3 milioni di euro a decorrere dal 2026, e non per il solo anno 2026;

Ritenuto quindi di dover rettificare il comma 1 del dispositivo del citato decreto 23 dicembre 2022 sostituendo le parole «1.015.300.000 euro per l'anno 2026» con «1.015.300.000 euro a decorrere dall'anno 2026», e di sostituire in ogni prospetto della Tabella A ad esso allegata il richiamo all'anno «2026» con le parole «a decorrere dall'anno 2026»;

Visto l'art. 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che, al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli *standard* organizzativi, quantitativi,



qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal PNRR per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, incrementa la spesa massima già autorizzata ai sensi dell'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale dei rispettivi anni;

Ritenuto di dover provvedere con il presente decreto alla ripartizione delle risorse individuate dall'art. 1, comma 244, della richiamata legge n. 213 del 2023, per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2026, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale dei rispettivi anni, per sostenere il nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale approvato con decreto interministeriale 23 maggio 2022, n. 77;

Considerato, in particolare, che il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022 individua, per ogni singola regione i seguenti *target*:

1.350 case di comunità

600 centrali operative

400 ospedali di comunità già previsti dal PNRR;

Considerato, inoltre, che il decreto interministeriale 23 maggio 2022, n. 77 prevede l'istituzione di una Unità di continuità assistenziale ogni 100.000 abitanti;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni delle ulteriori risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2026, in proporzione alle quote di finanziamento già assegnate per i medesimi anni con il decreto interministeriale 23 dicembre 2022 tra le case di comunità, le centrali operative territoriali, gli ospedali di Comunità e le Unità di continuità assistenziale, come riportato nella Tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, sulla base degli *standard* di personale ulteriori rispetto a quelli già previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per come richiamati nella relazione tecnica che accompagna l'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 settembre 2024;

Decreta:

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si provvede alla ripartizione fra le regioni e le province autonome della somma complessiva di 250.000.000 euro per l'anno 2025 e della somma complessiva di 350.000.000 euro a decorrere dall'anno 2026, come dettagliate nella Tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla base delle motivazioni richiamate in premessa, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i rispettivi anni, per sostenere il nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale.

2. Ai fini dell'erogazione delle somme oggetto della presente proposta, si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorso delle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

3. A parziale rettifica del comma 1 del dispositivo del decreto 23 dicembre 2022, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 12 aprile 2023, Serie generale n. 86, le parole «1.015.300.000 euro per l'anno 2026» sono sostituite con «1.015.300.000 euro a decorrere dall'anno 2026», ed a parziale rettifica della Tabella A allegata al citato decreto è sostituito in ogni prospetto il richiamo all'anno «2026» con le parole «a decorrere dall'anno 2026».

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2024

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2774




Tabella A

Regione	Unità di Continuità Assistenziale			Centralli Operative Territoriali			Case di Comunità hub			Ospedali di Comunità			TOTALE	
	Numero di Unità di Continuità Assistenziale	2025	2026 e ss.	Numero Centralli Operative Territoriali	2025	2026 e ss.	Numero Case di Comunità hub	2025	2026 e ss.	Numero Ospedali di Comunità da attivare	2025	2026 e ss.	2025	2026 e ss.
		2025	2026 e ss.		2025	2026 e ss.		2025	2026 e ss.		2025	2026 e ss.		
Piemonte	43	3.064.504	2.499.308	43	710.689	579.614	82	9.127.861	14.357.021	27	3.175.682	4.770.408	16.078.735	22.206.351
Valle d'Aosta	2	142.535	116.247	1	16.528	13.479	2	222.631	350.171	1	117.618	176.682	499.311	656.579
Lombardia	100	7.126.753	5.812.343	101	1.669.292	1.361.419	187	20.815.976	32.741.011	60	7.057.070	10.600.908	36.669.091	50.515.681
Bolzano	6	427.605	348.741	5	82.638	67.397	10	1.113.154	1.750.856	3	352.854	530.045	1.976.251	2.697.039
Trento	6	427.605	348.741	5	82.638	67.397	10	1.113.154	1.750.856	3	352.854	530.045	1.976.251	2.697.039
Veneto	49	3.492.109	2.848.048	49	809.854	660.490	91	10.129.700	15.932.791	30	3.528.535	5.300.454	17.960.198	24.741.784
Friuli-Venezia Giulia	12	855.210	697.481	12	198.332	161.753	23	2.560.254	4.026.969	7	823.325	1.236.773	4.437.121	6.122.976
Liguria	15	1.069.013	871.852	15	247.915	202.191	30	3.539.461	5.252.869	10	1.176.178	1.766.818	5.832.567	8.093.423
Emilia-Romagna	45	3.207.039	2.615.555	45	743.744	606.573	84	9.350.492	14.707.192	27	3.175.682	4.770.408	16.476.956	22.699.728
Toscana	37	2.636.899	2.150.567	37	611.523	498.738	70	7.792.077	12.255.993	23	2.705.210	4.063.681	13.745.708	18.968.979
Umbria	9	641.408	523.111	9	148.749	121.315	17	1.892.361	2.976.456	5	588.089	883.409	3.270.607	4.504.290
Marche	15	1.069.013	871.852	15	247.915	202.191	29	3.228.146	5.077.483	9	1.058.561	1.590.136	5.603.634	7.741.662
Lazio	58	4.133.517	3.371.159	59	975.131	795.284	107	11.910.746	18.734.161	35	4.116.624	6.183.863	21.136.017	29.084.467
Abruzzo	13	926.478	755.605	13	214.859	175.232	40	4.452.615	7.003.425	10	1.176.178	1.766.818	6.770.131	9.701.079
Molise	3	213.803	174.370	3	49.583	40.438	9	1.001.838	1.575.771	2	235.236	353.364	1.500.460	2.143.943
Campania	57	4.062.249	3.313.036	58	958.603	781.805	169	18.812.299	29.589.469	45	5.292.803	7.950.681	29.125.954	41.634.991
Puglia	40	2.850.701	2.324.937	40	661.106	539.176	120	13.357.846	21.010.274	31	3.646.153	5.477.136	20.515.805	29.351.523
Basilicata	6	427.605	348.741	6	99.166	80.876	17	1.892.361	2.976.456	5	588.089	883.409	3.007.222	4.289.481
Calabria	19	1.354.083	1.104.345	19	314.025	256.109	57	6.344.977	9.979.880	15	1.764.268	2.650.227	9.777.352	13.990.561
Sicilia	49	3.492.109	2.848.048	49	809.854	660.490	146	16.252.045	25.562.500	39	4.587.096	6.890.590	25.141.104	35.961.629
Sardegna	16	1.140.280	929.975	16	264.442	215.670	50	5.565.769	8.754.281	13	1.529.032	2.296.863	8.499.524	12.196.790
ITALIA	600	42.760.517	34.874.060	600	9.916.585	8.087.638	1.350	150.275.763	236.365.584	400	47.047.136	70.672.718	250.000.000	350.000.000

